



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Notizie Utili 19

Licenziata la dipendente pubblica per il bluff sulla presenza in ufficio

Inutili le obiezioni proposte dall'oramai ex componente di un ufficio dell'INPS. Sacrosanto, secondo i giudici, il provvedimento espulsivo adottato dall'istituto, vista la gravità della condotta tenuta dalla lavoratrice. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12942/21; depositata il 13 maggio)* Sacrosanto il licenziamento del dipendente pubblico che ha bluffato, grazie alla collaborazione di alcuni colleghi, sulle presenze in ufficio (Cassazione, sentenza n. 12942/21, sez. Lavoro, depositata il 13 maggio)

Shopping con i soldi del datore di lavoro: licenziato nonostante il risarcimento

Licenziamento confermato per il lavoratore di un ateneo. Fatale l'aver comprato diversi elettrodomestici coi soldi dell'ente pubblico. Irrilevante il richiamo dell'uomo alla mancanza di precedenti disciplinari e all'aver egli risarcito il danno arrecato. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12641/21; depositata il 12 maggio)* Shopping sfrenato coi soldi, però, del datore di lavoro. Legittimo il licenziamento del dipendente, che non può giustificarsi richiamando un presunto stato psicologico di grave turbamento. Irrilevante, infine, anche l'aver risarcito...

Nullità del termine del contratto di lavoro con la società in house ma la vittoria per l'operatore ecologico è parziale

Per il reclutamento del personale delle società in house devono essere osservati i criteri di cui all'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive. In mancanza di tali procedure, non può essere disposta la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12414/21; depositata l'11 maggio)* Così la Suprema Corte con la sentenza n. 12414/21, depositata l'11 maggio. La Corte d'Appello de L'Aquila confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ad un...

Dipendenti Pubblici e assegnazione forzata delle Ferie: alcuni chiarimenti

Ecco alcuni chiarimenti utili concernenti l'assegnazione forzata delle Ferie ai Dipendenti Pubblici: scopriamone di più.

Si tratta infatti di una fattispecie complessa: nel privato, ad esempio, il datore di lavoro deve comunque considerare le esigenze del lavoratore. Non è possibile ignorare semplicemente le necessità del lavoratore ma, quando possibile, si deve giungere a un accordo.

Come funziona invece quest'assegnazione nell'ambito del pubblico impiego?

Dipendenti Pubblici e assegnazione forzata delle Ferie

La Funzione pubblica ha sul punto fornito alcune chiavi interpretative.

Con la circolare n. 2/2020 della Funzione pubblica si fa riferimento all'art. 87, co. 3 del D.L. n. 18/2020. Pertanto si consente alle amministrazioni pubbliche di imporre ai dipendenti impossibilitati al lavoro in presenza e agile, la fruizione delle sole ferie «pregresse», cioè quelle del 2019 o degli anni precedenti.

Invece, il parere DFP-0032282, se da un lato richiama la circolare n. 2/2020, dall'altro dà atto che:

«siano le amministrazioni, nell'ambito dei propri poteri datoriali, anche di matrice civilistica (art. 2109 cc), a fare ricorso a tale istituto, pianificando, specie in caso di inerzia del lavoratore, il periodo di fruizione delle ferie, tenuto conto delle esigenze organizzative e nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla contrattazione collettiva».

Quindi in base a questo secondo parere il datore di lavoro pubblico ha il potere, prevalendo il bene della Pubblica Amministrazione, di "forzare la mano" in caso di inerzia del lavoratore.

Pertanto se non si arriva a un accordo (via preferenziale) e il lavoratore non predispone il piano annuale delle ferie, che è lo strumento col quale regolarne la fruizione nell'anno in corso, il datore «ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie».



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Ordinamento tributario: l'Agenzia delle Entrate fornisce le nuove linee-guida per il contrasto all'evasione e per i servizi ai contribuenti

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, ha fornito gli indirizzi operativi e le linee-guida sulla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti. Con l'approvazione del DL n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni") si è consolidato il quadro normativo afferente alla piena ripresa delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione, interessate nel 2020 da diversi Provvedimenti normativi emessi nell'ambito del sostegno delle attività economiche. Pertanto, sotto il profilo della prevenzione, al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi fiscali, riprenderà l'invio delle lettere di *compliance* dirette a consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, evitando l'applicazione di sanzioni in misura piena a seguito di successive attività di controllo e accertamento. Nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione, è stato pubblicato il Provvedimento Prot. n. 88314 del 6 aprile 2021, che ha dettato le linee-guida per gli Uffici per la ripresa della notifica degli atti del controllo (accertamenti, atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni e atti di recupero dei crediti di imposta). Tra le premesse della Circolare, viene precisato che la strategia del controllo dovrà essere improntata ad una significativa individuazione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni rilevanti, abbandonando rilievi di carattere meramente formale, effettuando la selezione delle posizioni da assoggettare a controllo coniugando il Principio di equità con quello di proficuità dell'azione amministrativa. Il Documento, di oltre 50 pagine ed a cui si rinvia per una lettura approfondita, si articola sinteticamente in 3 Sezioni, dedicate alla prevenzione e al contrasto dell'evasione, alla consulenza e ai servizi, nelle quali vengono forniti mirati indirizzi operativi per lo svolgimento delle azioni operative, distinte tra:

- attività di prevenzione e promozione dell'adempimento spontaneo;
- attività di controllo fiscale;
- attività che, per loro natura, hanno profili di trasversalità tra i contribuenti, quali ad esempio l'emanazione di Circolari, Risoluzioni e Risposte ad Interpelli/Consulenze giuridiche;
- attività relative ai servizi ai contribuenti, quali i servizi di assistenza e informazione all'utenza, la trattazione delle Istanze in autotutela sui contributi a fondo perduto, l'erogazione dei rimborsi fiscali, la registrazione di atti e successioni, la ripresa degli invii delle comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali e di notifica degli avvisi di liquidazione e degli atti di accertamento.

Lavoratori fragili: "sorveglianza sanitaria eccezionale" prorogata fino al 31 luglio 2021

L'art. 11 del DL n. 52/2021 (c.d. "Decreto Riapertura") ha prorogato fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla "sorveglianza sanitaria eccezionale" dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da "Covid-19".

Si tratta del regime di tutela speciale previsto dall'art. 83 del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (cd. "Decreto Rilancio"), riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici in condizione di fragilità riconducibile all'età anagrafica o alla condizione di "rischio derivante da comorbilità".

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del Medico competente possono, sino alla data del 31 luglio 2021, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per "sorveglianza sanitaria" dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail, attraverso l'apposito servizio *online*, secondo le indicazioni operative illustrate nella Circolare Inail n. 44/2020.

Medico finge infortunio sul lavoro: quasi sei anni di reclusione e 150.000 euro di danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n. 159 del 6 maggio 2021

A fondamento della richiesta risarcitoria vi è una fattispecie di truffa perpetrata ai danni delle Amministrazioni pubbliche e, in estrema sintesi, sostanziata nella simulazione dell'esistenza di gravi patologie derivanti da un presunto infortunio sul lavoro, con l'indebito profitto consistente nel riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso dal proprio datore di lavoro, della pensione di inabilità Inps, dell'indennizzo Inail per infortunio nonché dell'indennizzo assicurativo dalla Compagnia Reale Mutua. In relazione a tali episodi, con sentenza n. 27/2016 del 13 gennaio 2016 del Tribunale di Torino veniva



COORDINAMENTO TERRITORIALE

condannato per i reati di falso ideologico e di truffa aggravata, consumati e tentati, alla pena di anni cinque, mesi nove e giorni dieci di reclusione. Infatti, è risultato che il convenuto X ha volutamente provocato l'incidente sul lavoro per poi simulare le gravi patologie agli arti (superiore destro ed Inferiore destro) e all'occhio destro al fine di richiedere laute indennità ad enti pubblici e alla propria assicurazione (cfr. sentenza di condanna di primo grado).

Assegno universale figli: misura ponte dal 1° luglio

Assegno universale per i figli rinviato a gennaio 2022, dal primo luglio 2021 però dovrebbe partire una misura ponte per arrivare gradualmente a regime

Assegno universale da gennaio 2022

Ormai è certo. L'assegno universale per i figli tanto voluto dalla Ministra Bonetti per semplificare il sistema delle misure di sostegno alle famiglie con figli slitta a gennaio 2022.

La legge delega n. 46/2021 che ha previsto la misura purtroppo non riuscirà a essere attuata dal Governo entro il primo luglio 2021, come preannunciato.

La pandemia e la crisi di Governo d'inizio anno hanno sicuramente contribuito al ritardo nella emanazione dei decreti attuativi. Vero però che il riordino di tutte le misure che ad oggi sono previste per le famiglie con figli richiede tempo e che il tutto deve avvenire senza creare troppi disagi.

Misura ponte dal primo luglio 2021

Confermato quindi l'assegno universale, ma non dal primo luglio 2021, data a partire dalla quale però entrerà a quanto pare una misura "ponte". Si tratta di una misura provvisoria, come annunciato dalla Ministra Bonetti, in attesa di mettere mano ai decreti attuativi, con i quali devono essere risolte certe criticità, prima tra tutte la compatibilità dell'assegno con il reddito di cittadinanza.

Le detrazioni in vigore per le famiglie con figli a carico quindi saranno valide fino alla fine dell'anno, ma a queste probabilmente si affiancherà un assegno mensile che verrà calcolato in base al reddito.

La riforma quindi verrà avviata, anche se in sordina, da luglio, mese in cui scadono gli assegni per i nuclei familiari che vengono riconosciuti ai lavoratori dipendenti. Come anticipato probabilmente verrà erogato una sorta di assegno universale tipo, di cui potranno beneficiare anche gli autonomi e gli incapienti che non beneficiano delle detrazioni. Un assegno quindi che, fin dalla fase sperimentale, tenderà a soddisfare i requisiti della universalità e della progressività, sue caratteristiche prevalenti.

ISEE per la modulazione del contributo?

Un altro elemento di criticità allo studio per l'attuazione dell'assegno universale riguarda l'ISEE come criterio di riferimento per il calcolo della misura. Ad oggi infatti le detrazioni per i figli e le altre forme di aiuto per le famiglie con prole vengono erogate in base al reddito imponibile.

L'ISEE invece, lo ricordiamo, tiene conto anche delle componenti patrimoniali di tipo immobiliare e mobiliare della famiglia, con applicazione di una scala di equivalenza che tiene conto del numero dei soggetti che compongono il nucleo familiare.

In effetti la legge delega non impone l'ISEE come riferimento per il calcolo dell'assegno universale, per cui al momento si stanno effettuando delle simulazioni per trovare la soluzione migliore.

Il coordinamento territoriale